Agenzia d'affari per vendita di beni in conto terzi – approfondimento.

Registro giornale degli affari

Secondo quanto stabilito dall'art. 120 del Tulps, chi esercita l'attività di agenzia di affari ha l'obbligo della tenuta di un "Registro giornale degli affari", nel quale annotare le operazioni giornaliere.
La vidimazione obbligatoria di tale registro deve essere comunicata al portale Suap Impresainungiorno in apposita pratica dove è possibile indicare la modalità di vidimazione prescelta: registro cartaceo con autovidimazione o vidimazione da parte del Comune, oppure registro elettronico per la cui tenuta vedasi l'art. 2215 bis del Codice Civile.
Ad ogni registro vidimato deve corrispondere una relativa pratica di vidimazione (non è possibile vidimare più di un registro con una sola pratica).

E' obbligatorio inoltre tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, **la tabella delle operazioni** alle quali attendono, con la tariffa delle relative attività.